

8 Aprile 2013, ore 08:23

La CTP di Verbania ci ripensa La lista Falciani è utilizzabile

La Commissione tributaria provinciale di Verbania ha scritto un nuovo capitolo della nota vicenda relativa alla utilizzabilità tributaria della lista Falciani. Secondo i giudici del merito, l'origine illecita della lista non sarebbe ostativa alla sua utilizzabilità processuale: l'inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente disposta dall'art. 191 c.p.p., non sarebbe applicabile alla lista Falciani in considerazione della sua acquisizione nel corso di indagini di natura amministrativa condotte dagli uffici tributari, ossia in una fase anteriore a processo.

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Giancarlo Marzo - Avvocato - Loconte & Partners

Sulla base delle informazioni e delle schede clienti (cd. fishes) ottenute dalla Guardia di Finanza di Verbania dalle Autorità francesi, l'Agenzia delle Entrate di Verbania aveva contestato ad un contribuente la violazione degli obblighi previsti dalla normativa sul c.d. monitoraggio fiscale ed emesso separati atti di contestazione relativi agli anni 2005, 2006 e 2007. Inoltre, in applicazione retroattiva del disposto di cui all'art. 12, D.L. n. 78/2009, l'Ufficio aveva altresì presunto che le attività detenute dal contribuente in Stati a fiscalità agevolata fossero state costituite con redditi sottratti a tassazione e, conseguentemente, proceduto all'emissione di un ulteriore avviso di accertamento per il periodo di imposta 2006. Il contribuente, definito l'atto di contestazione relativo al 2005 a norma dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, aveva depositato presso la segreteria della CTP di Verbania separati ricorsi avverso i restanti tre atti.

La Commissione, previa riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, ha dichiarato la piena utilizzabilità della documentazione utilizzata dall'Amministrazione finanziaria.

Secondo i Giudici piemontesi la disciplina recata dalla direttiva n. 77/799/CEE, recentemente ridisegnata dalla direttiva n. 2011/16/UE, consentirebbe infatti lo **scambio, spontaneo e automatico, di ogni informazione atta a permettere una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio**. A prescindere, dunque, dalla fonte di provenienza (eventualmente illecita) delle informazioni.

L'introduzione dell'art. 18 della direttiva n. 2011/16/UE avrebbe segnato non solo la fine del segreto bancario nell'Unione, ma altresì positivizzato l'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni, quand'anche le stesse siano detenute da una banca o da altri tipi di istituzioni finanziarie.

La Commissione, in considerazione della natura cd. self executing della direttiva e della dichiarata irrilevanza delle modalità di acquisizione dei documenti rispetto alla facoltà di trasmissione degli stessi ad altro Stato membro, ha concluso per la piena utilizzabilità nei procedimenti giudiziari e amministrativi della lista.

Ciò, in quanto "[...]“non esiste un divieto a che uno Stato, che sia entrato in possesso, in violazione di eventuali norme interne, di dati relativi ad un cittadino di altro Stato, comunichi allo Stato cui appartiene il cittadino verificato gli elementi acquisiti illegittimamente”.

Tra i limiti alla trasmissione delle informazioni acquisite da uno Stato membro dettati dall'art. 17 della direttiva in esame, dunque, non rientrerebbe quello della illecita acquisizione dei dati, ovvero il segreto informatico ma solo quello “commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico”.

L'**origine illecita della lista**, dunque, **non sarebbe ostativa alla sua utilizzabilità processuale**. L'inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente disposta dall'art. 191 c.p.p., non sarebbe applicabile alla lista Falciani in considerazione della sua acquisizione nel corso di indagini di natura amministrativa condotte dagli uffici tributari, ossia in una fase anteriore al processo.

Le prove di cui al richiamato art. 191, al contrario, sarebbero esclusivamente quelle acquisite nel processo penale.

Sulla base di tali motivazioni la CTP di Verbania ha respinto i tre ricorsi presentati dal contribuente con riferimento ai tributi accertati accogliendoli esclusivamente quanto all'entità delle sanzioni irrogate.

I principi espressi nella sentenza n. 15/01/13 contrastano con il prevalente orientamento della giurisprudenza tributaria di merito (cfr. sentenza n. 11/20/13 della CTR Lombardia - P.Valente,

"Lista Falciani: gli orientamenti della giurisprudenza italiana", il Quotidiano IPSOA del 1° febbraio 2013, nonché sentenza n. 47/02/2012 della stessa CTP di Verbania depositata lo scorso 2 novembre - A.Marcheselli, "Lista Falciani: ancora una pronuncia sulla inutilizzabilità", il Quotidiano IPSOA del 18 dicembre 2012) e di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 38753 depositata il 4 ottobre 2012 - L.R.Corrado, "Lista Falciani utilizzabile se agli atti manca la prova dell'illiceità", il Quotidiano IPSOA del 19 novembre 2012) che, attesa la provenienza illecita della lista ed a prescindere dalla regolarità della sua acquisizione da parte delle Autorità italiane, aveva dichiarato la sua processuale inutilizzabilità.

Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione tributaria provinciale Verbania, sez. I, sentenza 21/02/2013, n. 15

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Co
Sviluppato da [OS3 srl](#)